

# Bergamo, deliberazione del Consiglio comunale 19 gennaio 2016, n. 4

 [labsus.org/2016/10/i-cittadini-attivi-non-possono-essere-esclusivamente-associazioni-dei-cittadini/](http://labsus.org/2016/10/i-cittadini-attivi-non-possono-essere-esclusivamente-associazioni-dei-cittadini/)

13/10/2016

Luca Caianiello - 13 ottobre 2016

Il Regolamento del comune di Bergamo si allinea, per forma e contenuto, ad altri regolamenti sulla cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, promossi e sostenuti da Labsus, tesi ad attuare il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, caratterizzandosi, nondimeno, per il suo circoscritto ambito di applicazione soggettivo, ristretto alle sole “associazioni dei cittadini”.

## Un regolamento per le associazioni dei cittadini

Il Regolamento di Bergamo ripropone, sebbene in forma semplificata, quanto già visto in altri regolamenti comunali, promossi e sostenuti da Labsus, caratterizzandosi, in modo particolare, per il suo **circoscritto ambito di applicazione soggettivo**, ristretto alle sole **associazioni dei cittadini** – presumibilmente sia quelle “riconosciute” sia quelle “non riconosciute” – che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani, in qualità di **“cittadini attivi”**.

In altri termini, ai sensi del presente Regolamento, le associazioni dei cittadini sono gli unici soggetti legittimati ad attivarsi per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Una simile impostazione risente di un’attuazione solo parziale (se non, addirittura, di una violazione) del **principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale** – che pure viene implicitamente richiamato nella disposizione di cui all’art. 1, per il tramite dell’art. 118 Cost. – in forza del quale i soggetti che compongono la Repubblica – nella fattispecie il Comune – debbono favorire l’autonoma iniziativa di tutta la società civile, per lo svolgimento di attività di interesse generale e, dunque, non solo di una sua parte, come avviene nel caso di specie.

In tal senso, appare passibile di critica anche la scelta di porre sullo stesso piano – concettuale prima ancora che giuridico – le associazioni dei cittadini che si attivano per la cura e rigenerazione dei beni comuni urbani e i cittadini attivi, desumibile, in particolare, dalla lettura dell’art. 2, co. 1, lett. c).

Si tratta peraltro di una scelta che il comune conferma perché in un altro regolamento, che presenta alcuni profili di contiguità con quello qui commentato (“Regolamento per l’istituzione e la gestione del servizio di volontariato civico e del baratto amministrativo”), ugualmente stabilisce che possono fruire di riduzioni e/o esenzioni fiscali solamente i cittadini che siano giudicati idonei dal Comune sulla base delle loro competenze, professionalità e/o attitudini dichiarate in sede di iscrizione ad un **“albo dei volontari civici”** (cfr. art. 4).

Ciò detto, la disciplina sulle forme di collaborazione tra le associazioni dei cittadini e l’Amministrazione appare piuttosto semplice e chiara, anche se vincola la stipula di ogni **patto di collaborazione** al previo assenso della Giunta comunale, derogando al generale principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo politico e di amministrazione attiva.

Più in particolare, ai sensi dell’art. 5, ciascuna associazione dei cittadini può presentare all’Amministrazione una proposta di collaborazione formulata in risposta ad una sua sollecitazione oppure concepita in via autonoma, seguendo, a seconda dei casi, un *iter* procedimentale differente. In ambedue le circostanze, comunque, la proposta è, poi, sottoposta ad approvazione da parte della Giunta comunale e seguita dalla stipula del patto di collaborazione, tra il dirigente competente e il legale rappresentante dell’associazione dei cittadini, che può avere ad oggetto, in particolare, la “gestione condivisa di spazi pubblici e privati asserviti ad uso pubblico” (art. 7); “interventi

di rigenerazione di edifici e spazi pubblici” (art. 8) oppure “la gestione condivisa degli edifici” (art. 9).

Si presenta, inoltre, particolarmente misurata la disciplina sulle “forme di sostegno”, economiche ed amministrative.

In conclusione, appare auspicabile un’applicazione più rigorosa del principio di sussidiarietà orizzontale, capace di valorizzare il potenziale di tutti i cittadini attivi, con beneficio sia dell’Amministrazione sia della comunità, nel suo complesso.

#### **LEGGI ANCHE:**

[Arena: cittadini attivi](#)

[Prime riflessioni sul diritto dell’amministrazione condivisa](#)

[Le ragioni per dire no al baratto amministrativo](#)

[Luca Caianiello | Diritto Norme Regolamenti comunali](#)